



# Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

**SETTORE 4° - TECNICO**

UFFICIO DEMANIO

## ORDINANZA N° 234 DEL 28/05/2024

**Oggetto: Disciplina delle attività balneari di competenza comunale**

Ordinanza Demaniale n° 01/2024

### VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942 n°327 ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- la Legge 25.8.1991 n°284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, avente ad oggetto l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- l'art. 105 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, così come modificato dall'art. 9 della legge 16.3.2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- il D.Lgs. 30.12.1999 n°507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art 1 della L. 25.6.1999 n°205";
- il D. Lgs 3.4.2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- la L. R. 02.01.2007, n° 1 "Testo unico in materia di commercio";

- il Regolamento comunale di Gestione del Demanio Marittimo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 18.3.2003 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 74 del 29.11.2005;
- le linee guida per la gestione delle spiagge libere e libere attrezzate approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 512 del 21.05.2004;
- le “Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n.1057 del 5 agosto 2013 e con Deliberazione della Giunta Regionale 423 del 27 marzo 2015;
- le “Linee guida su spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti” approvate con delibera della Giunta regionale n.512 del 21 maggio 2004;
- la L.R. del 12 novembre 2014. n.32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche)
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.02.2024, con la quale è stata adottata la modifica del “Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime” (PUD) con il recepimento delle prescrizioni indicate nel Decreto Dirigenziale della Regione Liguria.
- l’ordinanza del Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo n. 128 del 4.05.2023, avente ad oggetto “Disciplina delle attività balneari di competenza comunale”.
- La D.G.R. n. 1331 del 27.12.2023 “Utilizzo di aree demaniali Marittime a servizio di bar e ristoranti.

**CONSIDERATO:**

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

**ATTESO** di dover disciplinare le attività balneari e l’attività elioterapica lungo il litorale del Comune di Alassio, per la stagione balneare 2024;

**emana la seguente**

***Ordinanza balneare per la stagione balneare 2024***

## ART. 1 PERIODO DI APERTURA

1. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti nei seguenti periodi:
  - a. nella stagione balneare compresa dal 1 maggio al 30 settembre, meglio disciplinata nell'art. 2;
  - b. nel periodo dal 1<sup>^</sup> aprile (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31 ottobre;
  - c. tutto l'anno solare 2024
2. La stagione balneare 2024 è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre.

## ART. 2 REGOLE DI APERTURA

### A) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare

1. Dal 1 giugno al 15 settembre per la stagione 2024, lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni in materia di sicurezza di cui alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo.  
Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare (dal 1<sup>^</sup> maggio al 30 settembre).
2. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere, ad eccezione dei casi previsti, dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
  - a. dal 1 maggio al 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 16.00
  - b. dal 1<sup>^</sup> giugno al 15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00,
  - c. dal 16 settembre al 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
3. In tutto il periodo di apertura obbligatoria dal 1<sup>^</sup> giugno al 15 settembre negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate, salvo diverse e particolari

regolamentazioni a carattere commerciale, tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività collegate alla balneazione, possono rimanere aperte, anche dopo l'orario di chiusura dello stabilimento o SLA.

4. Le operazioni di montaggio delle attrezzature balneari sono possibili effettuarle 45 giorni prima dell'apertura dello stabilimento balneare o della spiaggia libera attrezzata, mentre quelle di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15 settembre e devono terminare entro il 15 novembre.
5. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.
6. Durante le operazioni di ripascimento stagionale e/o strutturale lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata interessata dai lavori in corso, devono rimanere chiuse al pubblico.
7. Nel periodo di apertura dell'attività il concessionario dovrà esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello indicante gli orari di apertura ed i prezzi praticati.

B) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1^ aprile ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31 ottobre.

1. Ferma restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. A) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal:
  - 1/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30 aprile
  - dal 1^ ottobre al 31 ottobre.I Concessionari interessati ad aprire lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata ai fini elioterapici, hanno l'obbligo di dare la comunicazione in forma scritta almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio Marittimo e Commerciale del Comune, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria. Nella comunicazione dovranno indicare il giorno di apertura ed il giorno di chiusura.
2. Dalla data di apertura alla data di chiusura come sopra determinate, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere garantendo almeno il seguente orario minimo:
  - b) Dal 1^ maggio al 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 16.00
  - c) Dal 1^ giugno al 15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00
  - d) Dal 16 settembre al 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti, per l'attività elioterapica, almeno per tre giorni alla settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
3. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento

delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della L. 104/1992 con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 5 unità per lo stabilimento e per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il W.C. a norma per l'uso di persone diversamente abili.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione.

4. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica il concessionario dovrà esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno, apposito cartello indicante il periodo, gli orari di apertura ed il prezzo praticato.
5. E' facoltà del concessionario offrire nel periodo di apertura elioterapico servizi collegati al benessere della persona. Nel caso in cui per l'erogazione di questi servizi il concessionario necessiti di installare nuovi manufatti, come ad esempio una cabina ad uso sauna, il numero di 5 unità massime insistenti sulla concessione nel periodo di apertura elioterapico può essere derogato con autorizzazione dello Ufficio Demanio del Comune di Alassio fatte salve le linee guida regionali.
6. Le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal primo marzo e devono terminare entro il 30 maggio. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15 settembre e devono terminare entro il 15 novembre.
7. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.
8. L'attività elioterapica dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Demanio Marittimo previa conformità con il titolo abilitativo urbanistico.

C) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata.

1. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lettera A) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di dieci mesi l'anno;

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1° maggio – 30 settembre) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal primo maggio al 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 16.00
- dal primo giugno al 15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00

- dal sedici settembre al trenta settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00  
Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno quattro giorni alla settimana, con l'obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10.00 alle ore 16.00. Gli impianti potranno essere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni all'anno;

2. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della L. 104/1992 con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 5 unità per lo stabilimento e per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il W.C. a norma per l'uso di persone diversamente abili.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione.

3. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteomarine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune di Alassio in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo-marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 8 settimane all'anno. Tali comunicazione potranno essere trasmesse all'Ente competente via pec all'indirizzo [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

4. Le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal primo marzo e devono terminare entro il 30 maggio. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15 settembre e devono terminare entro il 15 novembre.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

5. L'attività elioterapica dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Demanio Marittimo previa conformità con il titolo abilitativo urbanistico.

### **ART. 3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE**

1. Nelle spiagge libere attrezzate è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile
2. Nelle spiagge libere attrezzate l'affidatario della gestione, deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura: **“SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”**.

### **ART.4 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI DEI BAGNI DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE**

1. Il concessionario e/o il gestore dello stabilimento balneare, all'interno del quale è esercitata un'attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande, può sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia (sdraio e lettini) con sedie e tavolini a servizio della somministrazione.
2. In relazione alla crescente domanda di punti di ristorazione in fregio all'arenile, logica conseguenza della parimenti crescente domanda in tal senso dei turisti, situazione che ha indotto molte strutture balneari alla modifica interna della concessione per dotarsi di aree di posa sedie e tavolini destinate a tale scopo onde soddisfare le richieste dell'utenza, è data la possibilità, così come indicato all'art. 5 quater del Progetto di Utilizzo Comunale delle aree Demaniali Marittime:
  - a) previo il rilascio di una Licenza Demaniale Marittima Temporanea, alle attività esistenti di somministrazione di alimenti e bevande prospicienti alle aree di demanio marittimo attualmente destinate dal PUD Comunale vigente ad attività turistico ricreativa per stabilimento balneare e/o SLA, di utilizzare un'area per posa sedie e tavolini da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande, ancorché non dotati di una autonoma struttura idonea alla preparazione di alimenti, in ragione massima del 25% della superficie dell'area destinata ad attività per stabilimento balneare e/o SLA.

Il nulla osta del titolare della concessione demaniale marittima interessata in corso di validità e/o della SLA costituisce il presupposto inderogabile per il rilascio della licenza di concessione temporanea ad altro soggetto.

Il rapporto tra Concessionario principale e quello temporaneo deve essere dettagliatamente delineato con scrittura privata, da produrre al Comune, in termini di responsabilità sia nei confronti dell'Ente gestore che rilascia la

concessione temporanea, sia nei confronti della clientela, con particolare riferimento alle misure di carattere igienico sanitario e di responsabilità civile.

In stagione balneare (1° maggio – 30 settembre) previo parere favorevole dell'ufficio commercio, è consentito l'utilizzo serale della spiaggia per posa di sedie e tavolini, attraverso la stipula di una nuova concessione demaniale marittima temporanea, limitata alle sole ore serali, dalle ore 19:00 fino alle ore 24:00, mentre al di fuori della stagione balneare (1° gennaio – 30 aprile e 1° ottobre 31 dicembre), è consentito al titolare di licenza demaniale marittima l'utilizzo della spiaggia per posa di sedie e tavolini, dalle ore 8:00 fino alle ore 24:00.

Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà presentare al Comune apposita istanza presentata su Modello D1 del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", allegando tutta la documentazione necessaria per il rilascio della Concessione Demaniale Marittima Temporanea, che non potrà in alcun caso essere autorizzata per più di 180 giorni, così come prescritto dall'art. 4 comma 3 della Legge Regionale n. 26/2017.

Nel caso in cui vi sia coincidenza tra il concessionario o gestore dello stabilimento balneare e il titolare o gestore dell'attività fronte spiaggia, l'utilizzo dell'area adibita alla somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione non onerosa rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo. In tal caso, il concessionario dovrà presentare apposita istanza per il rilascio dell'Autorizzazione, mantenendo e rispettando i periodi acconsentiti e le indicazioni sopra citate.

3. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi dovranno, solo in caso di presenza di dislivelli significativi (rampa di scala) per l'accesso ai singoli stabilimenti balneari, congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
4. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
5. Nelle aree demaniali in concessione, è possibile svolgere attività di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative), destinate ai clienti dello stabilimento balneare, previa comunicazione al Comune delle date, degli orari e della natura della manifestazione, con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

#### **ART.5 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE**

1. Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.
2. le spiagge libere sono gestite dal Comune secondo la modalità: "Non presidiata ma dotata di adeguata informativa al pubblico"



3. Fuori dalla stagione balneare (1<sup>a</sup> ottobre – 30 aprile) è consentito effettuare escursioni a cavallo sul litorale allassino, a condizione che:
- a) l'escursione venga effettuata nei giorni tra lunedì e venerdì dalle ore 01.00 alle ore 08.00
  - b) i cavalli siano iscritti all'anagrafe equina con documenti sanitari in regola;
  - c) abbiano in dotazione le sacche raccogli fiande;
  - d) venga utilizzato un solo percorso quanto più vicino al bagnasciuga;
  - e) eventuali deiezioni vengano raccolte lasciando il litorale pulito;
  - f) che venga prestata attenzione con adeguamento del passo del cavallo in caso di presenza di soggetti sulla spiaggia;
  - g) essere in possesso di una polizza assicurativa in corso di validità.

#### ART.6 DIVIETI COMUNI PER STABILIMENTI, SLA, SPIAGGE LIBERE

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, fatte salve le disposizioni dei punti precedenti, **è vietato:**
- a. Lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio.
  - b. Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate relative alla balneazione.
  - c. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 3 (tre) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso, in particolare pattini di salvataggio, trespoli di avvistamento, sup e quanto necessario a realizzare i percorsi atti a rendere possibile la balneazione alle persone diversamente abili. I concessionari devono adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma.
  - d. Campeggiare e /o accamparsi, con installazione o uso di qualsivoglia attrezzatura come tende, gazebo o simili nonché pernottare.
  - e. Transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate.
  - f. Praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione (reti da pallavolo e giochi per bimbi) in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'orario di balneazione e/o di elioterapia.

- g. Durante la stagione balneare, anche nelle ore notturne, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.
- h. Tenere ad alto volume radio, impianti stereo e, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora che possano creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale.
- i. Esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) non autorizzate, ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia; Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge.
- j. Abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare o mettere in atto, anche con comportamenti omissivi, azioni che possano recare danno all'ecosistema dell'arenile e/o marino.
- k. Bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione.
- l. Procedere alla sparo di fuochi artificiali salvo specifica autorizzazione delle Autorità competenti.
- m. Cucinare cibi sugli arenili salvo specifica autorizzazione.
- n. Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti.
- o. Durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.
- p. Utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
- q. Pescare con la canna lungo la Passeggiata Cadorna, sul Pontile Mario Bestoso e lungo la Passeggiata Ciccione nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

**ART. 7 DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI  
STABILIMENTI BALNEARI. - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

1. Assicurare nei periodi di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti per le persone disabili.)
2. Rispettare il periodo minimo di apertura.
3. I titolari di concessioni per stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 1 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;

4. I concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dello stabilimento balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;
5. Per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (attività secondarie quali bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc.) salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte anche dopo l'orario di chiusura dello stabilimento balneare o della spiaggia libera attrezzata, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione.
6. Il servizio di salvataggio, le regole di sicurezza e le modalità con le quali deve essere svolta l'attività di balneazione sono disciplinate con Ordinanza del Comandante dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano a cui si rimanda.
7. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
8. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
9. Non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area in concessione maggiore del 20 per cento dell'area in concessione stessa. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi.
10. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza ed igienizzati.
11. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza idonee alla prevenzione dagli infortuni secondo la normativa vigente.
12. I concessionari sono tenuti a mantenere l'efficienza, il decoro e l'estetica delle attrezzature poste sull'arenile e dei manufatti quali gazebi e tende. Al fine di uniformare gli approntamenti invernali posti a protezione delle strutture fisse ubicate al di sotto della soletta a sbalzo della Passeggiata Angelo Ciccione all'estremo ponente del territorio comunale, si prescrive che le stesse, se messe in opera a cura dei rispettivi concessionari demaniali, vengano realizzate con pannelli in legno leggero unicolori o a semplici decori nelle tinte pastello caratteristiche dei borghi liguri (es.: giallo-arancio-verdino-azzurro) sempre mantenendone il decoro e l'estetica.
13. I titolari delle concessioni sono obbligati a consentire, negli orari di apertura dell'attività balneare, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della

balneazione ai sensi dell'art. 1 comma 251 lettera e) della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

14. I titolari delle concessioni indicate nel Pud Comunale Tav. n. 1 "Individuazione delle C.D.M. e dei Passaggi pubblici. Adeguamento Legge Finanziaria 2007" dovranno garantire 24 ore su 24 il libero e gratuito accesso alla battigia senza frapporre alcun tipo di ostacolo o chiusura anche potenziale (cancello). Coloro che non sono indicati nell'individuazione di cui sopra dovranno comunque rispettare quanto previsto al precedente comma.
15. Stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
16. Munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica.
17. L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

#### **ART. 8 ESPOSIZIONE ORDINANZA**

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

#### **ART. 9 INSEGNE E CONFINI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. All'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione. La separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso. Detta recinzione potrà essere realizzata anche in corrispondenza del varco di almeno un metro realizzato nella parte più a monte della stessa e/o nelle zone di presenza di dislivelli significativi (rampe di scale) per l'accesso ai singoli stabilimenti balneari, purchè la stessa consenta l'accesso controllato pedonale a tutti ed in particolare alle persone con ridotta capacità motoria, evitando ostacoli fissi ed inamovibili che possano determinare limitazioni al semplice passaggio.
2. Tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone diversamente abili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone diversamente abili.

#### **ART. 10 PULIZIA DELL'ARENILE**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

1. L'Amministrazione comunale è tenuta a garantire la pulizia delle spiagge libere.
2. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune.
3. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.) ed a seguito del verificarsi di eventi meteo marini che comportino un necessario intervento di pulizia, in modo tale da assicurare un adeguato livello di manutenzione dell'intera area in concessione.
4. E' vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia.
5. I titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 9.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.
6. I titolari di concessione demaniale marittima possono richiedere al Comune la possibilità di provvedere alla pulizia e garantire la funzione di vigilanza e salvataggio delle spiagge libere adiacenti alle proprie concessioni, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli precedenti applicabili alle spiagge libere.

#### **ART. 11 PULIZIA DELLE FOCI DEI FIUMI**

1. Sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici.
2. Il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

#### **ART. 12 GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DEI NATANTI E ZATTERE**

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni

sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti.

2. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.
3. Il Comune, previa autorizzazione ambientale ex art.109 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e rilascio di concessione demaniale marittima, potrà concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium.

**ART. 13 DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALL'ARENILE DI CANI ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E NELLE SPIAGGELIBERE ORGANIZZATE. - OBBLIGHI PER CONCESSIONARI E GESTORI**

1. Limitatamente alla stagione estiva 2024 nell'ambito territoriale del comune di Alassio, è facoltà dei titolari di stabilimenti balneari accogliere, all'interno della propria concessione, cani di piccola e media taglia con le seguenti modalità:
  - a. Ogni cane può accedere se dotato di riconoscimento (microchip, tatuaggio) munito di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, nonché fotocopia dell'assicurazione responsabilità civile in stato di validità, ovvero dichiarazione regolarmente compilata da parte del proprietario del cane che manlevi il concessionario da eventuali danni a persone o cose.
  - b. Ogni cane, sulla spiaggia dovrà essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1.5 metri, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone. L'accompagnatore dovrà assicurarsi che l'animale domestico non possa raggiungere i soggetti vicini e rimanga nell'area di influenza della postazione così come determinata all'art.4.
  - c. Ogni cane deve essere munito di museruola (rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti).
  - d. L'accompagnatore dovrà sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all'ombra.
  - e. L'accompagnatore deve essere munito di paletta/raccoglitore. Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre eventuali deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare.
  - f. Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare comportamenti inadeguati o eccessivamente vivaci del proprio cane in modo tale da non turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia
  - g. L'accesso è comunque proibito a cani di grossa taglia, o con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale (calore).

- h. Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.
2. I concessionari possono, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio del Comune di Alassio, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate, da destinare alla custodia di cani, con distanza minima dai confini della concessione di ml. 3,50, con i seguenti limiti:
- per superfici < 150 mq: non più di 6 cani contemporaneamente
  - per superfici > 150 mq e < 300 mq: non più di 12 cani contemporaneamente
  - per superfici > 300 mq e > 600 mq: non più di 20 cani contemporaneamente
- salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità degli utenti ed assicurando le necessarie condizioni igieniche-sanitarie. Tali aree devono essere debitamente recintate (salvo per quelle che abbiano un lato diretto sulla battigia) e l'accesso deve essere garantito da idonea passatoia.
3. I concessionari possono, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio del Comune di Alassio, nell'ambito della propria concessione, individuare uno specchio acqueo dedicato alla balneazione dei cani già registrati presso lo stabilimento;
- a. L'area di mare destinata alla balneazione dei cani dovrà essere individuata nello specchio acqueo antistante la porzione di arenile attrezzato, collocata a pochi metri dalla battigia e preferibilmente al centro dello stabilimento balneare; in ogni caso dovrà essere posizionata ad una distanza minima di almeno 5 m. dagli altri bagni, delimitata da boe galleggianti ed individuata con l'apposizione di un cartello riportante "Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani"; qualora i concessionari posizionino l'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici a confine tra loro, lo specchio acqueo per la balneazione dei cani, individuato in corrispondenza dell'area attrezzata, potrà essere condiviso tra i concessionari confinanti;
- b. nell'ipotesi in cui nella fascia di libero transito posta innanzi allo stabilimento balneare che intende aderire alla iniziativa in questione sia stata autorizzata un'attività per la locazione di natanti, quest'ultima deve essere messa in condizione di poter svolgere la propria attività in assenza di qualsiasi turbativa.
- c. I proprietari/possessori dei cani saranno obbligati a raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione tenendo il cane al guinzaglio; all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere immediatamente assicurato al suo guinzaglio; Durante la permanenza in acqua dei cani dovrà essere sempre garantita la presenza del proprietario e/o di un accompagnatore per la relativa sorveglianza; in ogni caso i cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare; il numero dei cani per i quali è consentita la balneazione contemporanea dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. E' vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola;
- d. La pulizia dello specchio acqueo e della fascia di libero transito antistante derivante da eventuali deiezioni dell'animale saranno di responsabilità dei proprietari/possessori.
- e. Ai bagnini concessionari e/o gestori sarà attribuita la responsabilità di far seguire le presenti regole, per il rispetto delle quali risponderanno in solido con i proprietari dei cani.

**ART.14 UTILIZZO STRAORDINARIO DEGLI SPAZI DEMANIALI LIBERI  
O IN CONCESSIONE AL COMUNE**

1. E' consentita la concessione di spazi, anche se non previsti sul PUD comunale, da utilizzare per *dehors* sulle passeggiate ricadenti in area demaniale marittima; l'occupazione sarà regolata con concessione temporanea o modifica della concessione esistente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Regolamento al Codice della Navigazione;

#### **ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 114.
3. Per tutto ciò che non è regolamentato dalla presente ordinanza si rimanda al Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 18.03.2003 e successive modifiche e integrazioni.
4. La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; sarà trasmessa alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga e all'Ufficio Circondariale marittimo di Alassio nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione.
5. La presente ordinanza resterà valida fino a quando non venga sostituita da nuove disposizioni in materia. A far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata la precedente Ordinanza n. 128 del 4 maggio 2023.



**Il Dirigente del Settore 4°**  
*Enrico Paliotto / ArubaPEC S.p.A.*

---

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 14ebd836933ce3dac10f3a41744d813ebed0f6551a204babcd137608967e8402

**Firme digitali presenti nel documento originale**

Enrico Paliotto

**Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico**

Ordinanza N.234/2024

Data: 28/05/2024

Oggetto: Disciplina delle attività balneari di competenza comunale



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI ALASSIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



ica del Contrassegno Elettronico

URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8818304c55eee88e\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8818304c55eee88e_p7m&auth=1)

ID: 8818304c55eee88e